

TI_GERICHTE 11.1995.266 vom 7. März 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.266

FR: TI_GERICHTE 11.1995.266 du 7 mars 1996

IT: TI_GERICHTE 11.1995.266 del 7 marzo 1996

Erwägungen

E. 1

L'appellante sostiene anzitutto che non gli incombe l'obbligo di mantenere la moglie, la quale vive in concubinato con un terzo e abuserebbe perciò dei suoi diritti. Egli disconosce tuttavia la giurisprudenza del Tribunale federale. In DTF 118 II 225 è stato posto il principio chiaro per cui durante il matrimonio l'obbligo di mantenimento sussiste (art. 163 cpv. 1 CC) senza riguardo a colpe esclusive o preponderanti del coniuge beneficiario. Il problema delle responsabilità nella disunione andrà esaminato dal giudice (del merito) chiamato a statuire sulle pretese derivanti dagli art. 151 o 152 CC. Certo, il limite dell'abuso di diritto vale anche in costanza di matrimonio, ma dev'essere applicato con grande cautela: in pratica abusa dei suoi diritti solo la moglie che, pur facendosi mantenere da un terzo, richiede ugualmente un contributo alimentare al marito. Non basta a configurare abuso di diritto, invece, la circostanza che la moglie viva in concubinato o intrattenga relazioni adulterine (giurisprudenza confermata dal Tribunale federale nella sentenza inedita del 7 aprile 1994 in re W. contro W., consid. 2b). Ciò posto, la censura dell'appellante non merita ulteriore disamina.

E. 2

Afferma l'appellante che la moglie è una persona giovane e sana, di modo che il reddito di fr. 1500.– mensili a lei imputato dal Pretore dev'essere aumentato ad almeno fr. 2500.–. Se non che, egli disconosce una volta ancora la giurisprudenza del Tribunale federale. Secondo quest'ultima, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Dopo la separazione (legale o di fatto) la moglie non può quindi rinunciare unilateralmente – se non per ragioni oggettivamente fondate – al guadagno ch'essa conseguiva durante la vita in comune. D'altro lato essa non è nemmeno tenuta ad estendere la sua attività lucrativa se la mutata situazione economica (due economie domestiche separate) non esige un sacrificio del genere. In concreto l'appellante non asserisce che, dopo la separazione di fatto, la moglie avrebbe ridotto la propria attività lucrativa, né pretende che le modeste condizioni economiche della famiglia esigano da lei un maggior impegno per rapporto all'epoca della vita in comune (il Pretore ha calcolato, anzi, un'eccedenza mensile di fr. 1658.–), tanto meno se si pensa che essa provvede anche alla cura e all'educazione della figlia (9 anni).

E. 3

Al Pretore l'appellante rimprovera di non aver considerato nel reddito della moglie la quota di tredicesima. Egli non indica però da quale documento risulterebbe che la moglie percepisce la tredicesima mensilità. Dagli atti – che la Pretura non si è curata di contrassegnare e che non possono quindi essere richiamati con lettere o numeri – risulta che

la moglie non è remunerata a mesi, bensì a ore tanto presso la _____
_____ (lettera del 23 agosto 1995: fr. 15.15 lordi l'ora) quanto presso lo studio
dell'architetto _____ (scheda contabile: fr. 16.– lordi l'ora). Nulla
induce a desumere pertanto ch'essa riscuota una tredicesima, né l'appellante rende
verosimile tale eventualità. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò
all'insuccesso.

E. 4

Con riferimento al proprio fabbisogno mensile l'appellante sostiene ch'esso ammonta a fr. 3814.– e non a fr. 3349.– come calcolato dal Pretore. La tesi è sprovvista di qualsiasi motivazione. L'appellante nemmeno adduce, infatti, quali risultanze istruttorie contrasterebbero con le poste del fabbisogno calcolate dal Pretore (sentenza, pag. 3). La doglianza potrebbe dunque essere dichiarata irricevibile senz'altro esame (art. 309 cpv. 5 CPC). Si aggiunga, a ogni buon conto, che il premio della cassa malati considerato dal Pretore (fr. 198.40 mensili) trova puntuale riscontro nel certificato emesso il 1° giugno 1995 dall'assicurazione _____ (agli atti), che il canone di locazione (fr. 600.–) è stato stimato in assenza del benché minimo giustificativo e che le spese di trasferta sono state stimate a loro volta (fr. 400.– mensili), il convenuto non avendo nemmeno tentato di rendere verosimile l'ammontare di fr. 1000.– fatto valere al dibattimento finale. Il decreto impugnato sfugge, ciò premesso, a qualsiasi critica.

E. 5

L'appellante opina – senz'altra particolare motivazione – che “con le sue entrate la moglie è perfettamente in grado di far fronte da sola al suo contributo alimentare”. L'assunto è ai limiti della temerarietà. La moglie ha un fabbisogno mensile di fr. 1710.– (non contestato dall'appellante) e un guadagno potenziale di fr. 1500.– mensili. Sostenere ch'essa sia in grado di sopperire a sé stessa offende l'evidenza.

E. 6

Da ultimo l'appellante assevera che il convivente della moglie parteciperebbe al fabbisogno di costei, retribuendola altresì “per i lavori domestici e di pulizia che questa effettua per lui”. Dagli atti non si evince tuttavia che il convivente della moglie provveda – in tutto o in parte – alle necessità della medesima né che essa svolga lavori casalinghi per il convivente. L'argomentazione cade quindi nel vuoto. II. Sull'appello adesivo

E. 7

In esito all'introduzione dell'appello adesivo l'attrice è stata invitata dalla presidente della I Camera civile a depositare entro il 27 novembre 1995 un anticipo di fr. 600.– a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte (art. 147 CPC). L'interessata non ha dato seguito alla richiesta, né ha postulato una riduzione della somma o una dilazione del termine e nemmeno ha sollecitato il versamento dal marito di una provvigione ad litem o ha instato in appello per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella richiesta di anticipo essa era stata avvertita nondimeno che l'inosservanza del termine avrebbe comportato lo stralcio dell'appello adesivo (art. 312 cpv. 2 CPC e 12 LTG). Nelle condizioni descritte non rimane che dichiarare il ricorso deserto. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 8

Gli oneri processuali dei due appelli seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia dell'appello principale tiene conto del fatto che il gravame è stato

presentato senza alcuna seria considerazione della giurisprudenza federale, quella dell'appello adesivo della circostanza che il gravame non può nemmeno essere esaminato (art. 21 LTG). Non si giustifica di attribuire ripetibili in relazione all'appello adesivo, che non è nemmeno stato intimato alla controparte (art. 313 bis CPC).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.